

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE PRESSO UNIONCAMERE TOSCANA

In Italia il c.d. lavoro agile è stato introdotto dall'art. 18, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Con tale norma il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato da remoto con autonoma disciplina e differenziandolo dal telelavoro, che già era normato sia nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70) sia nel settore privato.

Durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell'art. 87, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel suddetto periodo, l'ente ha dato attuazione alla disciplina del lavoro agile con determinazioni S.G. n. 32/2020, 33/2020, 36/2020, 42/2020, 50/2020, 58/2020, 66/2020, 73/2020, 75/2020, 80/2020 e 28/2021.

In tale contesto, è sopravvenuto il D.M. 8.10.2021, il cui art. 1, comma 3, prevede che *“Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c) del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), e tenuto conto che a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;*
- b) *l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;*
- c) *l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;*
- d) *l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;*
- e) *l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;*



- f) *l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;*
- g) *le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;*
- h) *le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo”.*

Successivamente, il lavoro agile presso Unioncamere Toscana è stato disciplinato in virtù di accordi individuali fra amministrazione e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 24-6-2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione dispone che, nell'ambito del P.I.A.O., la sezione organizzazione e capitale umano – sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” indica, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- 3) l'adozione ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Con determinazione presidenziale 30-6-2022 n. 3, ratificata con delibera 29-7-2022 n. 39, Unioncamere Toscana ha adottato le linee guida che disciplinano l'accesso al lavoro agile, al fine di avviare il processo di normalizzazione del lavoro agile all'interno della propria organizzazione; con tale provvedimento è stata effettuata una prima analisi delle attività svolte dall'ente al fine di individuare il grado di remotizzazione delle stesse.

In particolare, la citata determina presidenziale n. 3/2022, dispone:

- 1) *Nella attuale fase transitoria, in difetto di una più puntuale disciplina in merito, e comunque entro il 31 dicembre 2022, sono individuate come eseguibili anche in modalità lavoro agile tutte*

le attribuzioni, le funzioni e le attività svolte dai dipendenti di Unioncamere Toscana, con esclusione dei servizi di portierato;

- 2) Di dare atto che il Segretario Generale, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 8-10-2021, assicurando che l'articolazione e le modalità di svolgimento del lavoro agile garantiscano l'espletamento delle attività istituzionali di Unioncamere Toscana con continuità ed efficienza, coerentemente con le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuiti a ciascun dipendente;
- 3) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta nella sua prossima seduta.

Inoltre, con determina presidenziale 30-6-2022 n. 4, ratificata con delibera 29-7-2022 n. 40, l'ente ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) di Unioncamere Toscana, al cui interno vi è anche l'organizzazione del lavoro agile; ivi si prevede che:

- L'Unione Regionale intende continuare ad applicare, fino a una più completa regolamentazione che potrà essere adottata solo dopo la sottoscrizione del C.C.N.L., l'istituto del lavoro agile alla propria organizzazione, tenendo conto dell'analisi delle attività smartabili individuate nel POLA e delle modalità definite da appositi atti organizzativi.
- Nella attuale fase transitoria, in difetto di una più puntuale disciplina in merito, e comunque entro il 31 dicembre 2022, sono individuate come eseguibili anche in modalità lavoro agile tutte le attribuzioni, le funzioni e le attività svolte dai dipendenti di Unioncamere Toscana, con esclusione dei servizi di portierato.

Sulla materia ha poi inciso il C.C.N.L. 16-11-2022, le cui disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 63-66.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) di Unioncamere Toscana, approvato con determinazione presidenziale 31-3-2023 n. 2, ratificata con delibera di Giunta 10-5-2023 n. 15, ha previsto la seguente organizzazione del lavoro agile di Unioncamere Toscana:

- 1) Sono individuate come eseguibili in modalità lavoro agile tutte le attribuzioni, le funzioni e le attività svolte dai dipendenti di Unioncamere Toscana, con esclusione dei servizi di portierato.
- 2) Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non dovrà pregiudicare in alcun modo o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti.
- 3) È garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
- 4) Vi sono in dotazione strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile.
- 5) Al personale dipendente sono forniti, fin dalla prima fase di attuazione dell'istituto, apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.



- 6) Il Segretario Generale, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà all'attuazione di quanto sopra previsto, attenendosi alla vigente normativa e assicurando che l'articolazione e le modalità di svolgimento del lavoro agile garantiscano:
- l'espletamento delle attività istituzionali di Unioncamere Toscana con continuità ed efficienza, coerentemente con le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuiti a ciascun dipendente;
 - il pieno rispetto degli obiettivi assegnati e della programmazione delle attività svolte in modalità smart settimanale o plurisettimanale.
- 7) Le modalità di svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile saranno disciplinate da apposito accordo individuale, stipulato per scritto anche in forma digitale, con i contenuti di cui all'art. 65 del C.C.N.L. 16-11-2022.

Condotta una adeguata analisi dei processi, della dotazione organica e della struttura dell'ente, si conferma l'organizzazione del lavoro agile all'interno di Unioncamere Toscana secondo le modalità sopra indicate.